

OGGETTO: Ampliamento parco giochi nella frazione di Masi di Vigo. Affidamento prestazioni tecniche all'ing. Luca Battan. CIG: Z3C292E36D

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che nel bilancio di previsione 2019-2021 nel corrente esercizio 2019, è prevista fra le opere prioritarie da realizzare, la formazione sulla p.ed. 89 in C.C. Masi di Vigo, di proprietà comunale di un'area in ampliamento del parco giochi di Masi di Vigo; lo stanziamento a bilancio al cap. 3671 (S) è di euro 75.000 coperti da canoni aggiuntivi per euro 70.000 e trasferimenti ex Fim per la differenza;

Osservato che per realizzare la predetta opera è necessario dotarsi di un progetto esecutivo come definito dall'art. 17 della LP 26/1993 e s.m. in quanto l'Ufficio tecnico dotato di una sola persona tra l'altro appena assunta a tempo determinato, oltre a non avere le risorse strumentali per farlo, non ne ha il tempo dovendo dare la priorità ai compiti e alle pratiche di ordinaria amministrazione; detti lavori dovranno altresì essere curati da un tecnico con competenze strutturali essendo che l'ampliamento necessita della formazione di una soletta in cemento armato; l'area sottostante coperta potrà fungere da locale per attività ricreative;

Evidenziato quindi come il Comune per dette prestazioni professionali da acquisire, deve rivolgersi esternamente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili”;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito come fissato anche nel vigente Statuto comunale;

Osservato che:

- Il Regolamento di esecuzione adottato con D.P.P. 11/05/2012 nr. 9-84 Leg. (art. 24) ammette l'affidamento diretto ad un professionista, singolo o associato, nel limite di Euro 46.400,00= di cui alla LP 23/90, art. 21 comma 4, oltre ai casi di urgenza, di comprovate ragioni tecniche o di precedente confronto andato deserto; l'art. 16 del medesimo Regolamento precisa altresì che “al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente”;
- peraltro l'art. 24 bis del Regolamento prevede che: “Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa”;
- ancora l'art. 10 della LP 9 marzo 2016, n. 2 prevede:

omissis

7 bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.

- infine l'art. 36 ter comma 6 della stessa LP 23/90 ammette in deroga alla regola generale, di effettuare acquisti di servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa;

Ritenuto in base a quest'ultimo disposto, l'ing. Luca Battan con studio in Bolzano, Via M. Curie 15, che si è reso disponibile avendone le competenze ad assolvere a tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione estese al coordinamento della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm., verso compenso inferiore ad euro 5.000,00 ovvero di forfettari euro 4.900,00 oltre a CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi euro 6.217,12; detto preventivo è stato calcolato su un importo stimato per opere di euro 49.000, e il compenso proposto in corso d'opera non potrà in ogni caso cambiare;

Fatto presente che nella scelta del professionista in argomento è stato rispettato in ogni caso il principio della rotazione di cui all'art. 25 del piu' volte richiamato Regolamento di esecuzione; a dimostrazione delle competenze professionali, è stato acquisito il "curriculum" come richiesto dalla norma regolamentare;

Reputato a regolamentazione del rapporto Comune - professionista; di fissare i tempi di evasione dell'incarico per la parte iniziale - predisposizione del progetto esecutivo che assorbe le precedenti fasi -, entro il 31 agosto 2019 con una penale pari ad euro 30,00 per ogni giorno di ritardo; il professionista dovrà inoltre individuare preventivamente e contattare personalmente, gli Enti cui la soluzione progettuale deve essere inoltrata per autorizzazioni/nulla osta, infine la liquidazione dell'onorario avverrà per il 50% dell'importo sopraconcordato a progetto approvato, il saldo entro 30 giorni dall'approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previa emissione di fattura elettronica;

Accertato che la spesa per le prestazioni professionali in argomento come sopra quantificata trova capienza ed imputazione al cap. 3671 (S) Missione 09 Programma 02 Titolo 2, Maggr. 02, del bilancio di previsione 2019-2021, competenza 2019 a fronte del quale sono accertate le corrispondenti risorse rappresentate dall'ex FIM 2019 cap. 1200 di Entrata e canoni aggiuntivi di cui al cap. 1012 Entrata per la differenza;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, quest'ultimo comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all' art. 187 comma 1 della medesima LR 2/2018;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. **Di incaricare** il dr. ing. Luca Battan con studio in Bolzano - Via M. Curie n. 15, Cod. fisc. BTTLCU75L14C794M e PIVA 01924320227, della predisposizione di tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione (direzione lavori e tenuta della contabilità) estese al coordinamento della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. dei lavori di "Ampliamento parco giochi Masi di Vigo" verso corrispettivo determinato forfettariamente in onnicomprensivi euro 4.900,00 più oneri previdenziali 4% (€ 196,00) e fiscali 22% (€ 572,00) per complessivi lordi € 6.217,12.
2. **Di fissare** a regolamentazione del rapporto Comune / Professionista quanto segue:
 - il progetto esecutivo comprensivo del Piano di coordinamento dovrà essere consegnato entro il termine del prossimo 31 agosto 2019 con la precisazione che decorso inutilmente tale termine sarà applicata al professionista la penale di € 30,00 al giorno fino a raggiungere il 10% del compenso pattuito dopo di che scatta la risoluzione del rapporto, a meno che l'incaricato dimostri che il ritardo non è allo stesso imputabile;
 - la liquidazione dell'onorario avverrà per il 50% dell'importo sopraconcordato a progetto approvato, il saldo entro 30 giorni dall'approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previa emissione di fattura elettronica.
3. **Di formalizzare** l'incarico in oggetto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali con l'assunzione da parte del professionista degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall' art. 3 della legge 136/2010 (antimafia).
4. **Di imputare** la spesa come determinata al punto 1) comprensiva di oneri previdenziali e fiscali e al lordo

delle ritenute di legge, al cap. 3671 (S) Missione 09 Programma 02 Titolo 2, Maggr. 02, del bilancio di previsione 2019-2021, a fronte del quale sono accertate le corrispondenti risorse rappresentate dall'ex FIM 2019 cap. 1200 di Entrata e canoni aggiuntivi di cui al cap. 1012 Entrata per la differenza; la corrispondente esigibilità è prevista entro il 31/12/2019 nella misura del 50% ed entro il 31/12/2020 per la parte restante.

5. **Di dichiarare** con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della LR 03.05.2018 n. 2, dati i termini ravvicinati per l'evasione dell'incarico di progettazione.
6. **Di comunicare** ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi dall'art. 183 comma 2 della LR 2/2018.
7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ *opposizione* alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ *ricorso* giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, *ricorso* straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.